

## Rapporto tra successioni a causa di morte e donazioni

Ultimo aggiornamento mercoledì 26 dicembre 2007

### Rapporti tra successione a causa di morte e donazione

La successione necessaria quale limite a tutela dei c.d. legittimari Nel nostro sistema giuridico, la legge riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (anche detto de cuius) (coniuge, discendenti e ascendenti, detti &ldquo;legittimari&rdquo; o &ldquo;eredi necessari&rdquo;) una rilevante quota dell&rsquo;asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal disponente con testamento o con donazioni fatte in vita (esse anticipano, infatti, la successione): è questa la successione necessaria.

Essa costituisce un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.

L&rsquo;azione di riduzione quale mezzo di impugnazione di testamento e donazioni lesivi dei diritti dei legittimari Può, così, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari).

In questo caso sia il testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci.

Tuttavia, l&rsquo;erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante.

L&rsquo;azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall&rsquo;apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.

Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore), successivamente si riducono le donazioni partendo dall&rsquo;ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti.

Nel caso in cui, in base all&rsquo;ordine sopra evidenziato, sia dichiarata dal giudice la riduzione di una donazione, il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il bene ricevuto o, se ne ha disposto, il legittimario vittorioso potrà escuterne i beni, per soddisfare il suo diritto.

La tutela del legittimario può coinvolgere anche la posizione giuridica di altri soggetti e, precisamente, di coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario. Infatti, prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il titolare di diritti reali limitati, ad esempio l&rsquo;usufruttuario o il creditore ipotecario, può veder venir meno il suo diritto, in quanto il bene restituito, in tutto o in parte, dal donatario rimane libero da pesi ed ipoteche. Inoltre, sempre prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, qualora il donatario abbia alienato il bene e non abbia beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, quest&rsquo;ultimo potrà chiedere la restituzione del bene all&rsquo;acquirente stesso. Anche l&rsquo;acquirente del bene, pertanto, si vedrà privato del suo diritto sul bene stesso, o quantomeno del suo equivalente in denaro, avendo egli la facoltà di liberarsi dalla pretesa restituzione in natura con il versamento di una somma corrispondente.

Si tenga conto, inoltre, che, in certi casi, neppure il decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione è sufficiente per mettere al sicuro l&rsquo;avente causa dal donatario, dal momento che coloro che potrebbero divenire legittimari dopo la morte del donante hanno la possibilità di opporsi alla donazione. Attraverso tale atto i legittimari impediscono che il decorso dei venti anni consolidi in capo agli aventi causa i diritti da essi acquistati, di modo che, agendo in riduzione anche a distanza di un termine maggiore, potranno vedersi restituito il bene in natura e libero da diritti di terzi.

Il diritto di opposizione alla donazione è personale, l&rsquo;atto in cui si estrinseca deve essere notificato al donatario ed ai suoi aventi causa e trascritto nei pubblici registri, qualora abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Conserva efficacia per venti anni dalla sua trascrizione, che può essere rinnovata prima della scadenza. Al diritto di opposizione si può rinunciare e la rinuncia comporta, come sottolineato dianzi, una tutela per gli aventi causa dal donatario trascorso il suddetto termine dei venti anni, mentre è bene precisare che la rinuncia all&rsquo;opposizione non costituisce comunque rinuncia all&rsquo;azione di riduzione. Infatti, i legittimari non possono rinunciare al diritto di proporre detta ultima azione, finchè colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Possono solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta, quando il donante sia già morto.

Per evitare la riduzione, si consiglia di rendere edotto il notaio, richiesto di ricevere un atto di donazione, circa l'esistenza di eventuali legittimari, per rispettare, se esistono, i loro diritti: egli saprà consigliarvi la via più adatta, per evitare la formazione di un atto impugnabile.

Il notaio potrà, altresì, consigliarvi di inserire nello stesso atto di donazione una rinuncia all'opposizione da parte dei soggetti legittimati, in modo da rendere, dopo il decorso del ventennio, più sicura la circolazione del bene, salva rimanendo, però, l'esperibilità dell'azione di riduzione.

Sono molteplici le soluzioni che il vostro notaio potrà prospettarvi per rispettare l'uguaglianza tra i vostri legittimari (per esempio, donazione a tutti i legittimari e cessione di quote a quel legittimario che si intende da solo beneficiare ovvero donazione a tutti i figli e divisione tra gli stessi): vi consigliamo di contattarlo per tempo e di esporgli il vostro caso.

#### Aspetti fiscali

**Principi generali** Sotto il profilo tributario, le donazioni sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 (c.d. legge dei "100 giorni").

Infatti, qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.

In tale caso occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:

- imposta ipotecaria (per la trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
- imposta catastale (per la volturazione dell'atto al catasto): nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.

Tuttavia, queste percentuali si abbattano alla misura fissa di Euro 168,00 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa".

Se, invece, tra donante e donatario non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto grado oppure non si tratti neppure di parenti (si pensi alla donazione tra due conviventi oppure a quelle tra un coniuge e i figli di primo letto dell'altro coniuge, ovvero alle donazioni a favore di affini &ndash; suocero, nuora) la donazione è tributariamente rilevante, con le seguenti precisazioni:

- si paga la normale imposta di registro per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di franchigia (prima 350 milioni di lire ora 180.759,91 euro), con le aliquote proprie dei beni donati (e così, per esempio, il 7% se si tratta di edifici, l'8% se si tratta di aree edificabili, il 15% se si tratta di terreni agricoli) - vedere "Compravendita immobiliare". Va precisato inoltre che se il donatario è una persona portatore di handicap riconosciuto grave, si applica il limite di franchigia di lire 1 miliardo pari ad euro 516.456,90 sul valore della quota donata;

- si paga il 3% di imposta ipotecaria e catastale sull'intero valore donato (quindi senza tenere conto della franchigia), a meno che, anche qui, non ricorrano i presupposti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa", ipotesi nella quale il carico di queste imposte si limita a complessivi Euro 336,00.

Occorre, poi, verificare se, a tali donazioni, per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di franchigia, trovino applicazione le agevolazioni previste in tema di atti a titolo oneroso: vi sarà sicuramente di ausilio il vostro notaio.

La donazione a soggetti diversi da persone fisiche può presentare aspetti peculiari dal punto di vista fiscale: il notaio potrà illustrarvi al meglio quale normativa si applichi e se siano o meno previste esenzioni, anche laddove il valore di quanto donato superi la c.d. franchigia. [per es. donazioni a favore di Stato, regioni, province e comuni, enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); ovvero donazioni effettuate a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli testé elencati, purché perseguano una finalità di pubblica utilità].

Non sono soggetti ad imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

Il notaio potrà inoltre illustrarvi in che modo ed in che limiti le agevolazioni, esenzioni e riduzioni di imposta, già previste dal t.u. del 346/1990 ai fini dell'imposta di donazione, trovino ora applicazione nelle donazioni effettuate a favore di soggetti diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta o entro il quarto grado.

Quanto alle donazioni c.d. indirette, se fatte al coniuge, ai parenti in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado, sono totalmente detassate, collegate o meno che siano ad un trasferimento oneroso, mentre, se effettuate a favore di soggetti diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta o entro il quarto grado, sono sicuramente detassate nell'ipotesi in cui il valore attribuito a ciascun beneficiario non superi l'importo della franchigia; per importi superiori a detta franchigia, si pongono problemi interpretativi che solo il notaio, esperto in materia, potrà risolvere.

La riforma (legge n. 383/2001) non modifica, invece, in alcun modo, l'imposizione sul valore aggiunto degli atti di

donazione, applicabile in quanto gli stessi realizzino una destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa (cfr. l'art. 2, comma 2, nn. 4) e 5), del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633). Ne consegue che in caso di donazione da imprenditore al coniuge, a parenti in linea retta o altri parenti entro il quarto grado, si applica l'imposta sul valore aggiunto con le aliquote corrispondenti alla tipologia dell'operazione effettuata. Per l'individuazione delle ipotesi di ricorrenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di applicazione dell'Iva, fate riferimento al vostro notaio di fiducia.

Per i riflessi dell'atto donativo, rispetto alla materia delle plusvalenze da cessione, trattasi di problemi molto tecnici da discutere con il notaio. Tratto dal sito del Consiglio Nazionale del Notariato